

COMITATO DI VIGILANZA  
SULL'ATTIVITÀ  
DI DOCUMENTAZIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

REPUBBLICA:  
SOSTANTIVO  
FEMMINILE

# L'Italia delle donne

Ad integrazione della documentazione contenuta nei fascicoli predisposti in occasione dei seminari svoltisi presso il Chiostro di Vicolo Valdina in data 11, 17 e 22 giugno 2026, si presenta una breve raccolta di provvedimenti legislativi (l. n. 151 del 1975 e l. n. 442 del 1981) e di sentenze della Corte costituzionale (sentenza n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969) al fine di descrivere, lungo un arco di poco più di un decennio, l'evoluzione del diritto di famiglia italiano.

Pur appartenendo a piani distinti dell'ordinamento e a stagioni diverse, i documenti che seguono non costituiscono interventi isolati, ma tappe convergenti di un unico disegno riformatore, volto a dare attuazione agli articoli 3 e 29 della Costituzione e a colmare la distanza fra il principio costituzionale e la disciplina allora esistente.

La Costituzione aveva affermato l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso (articolo 3) e, con specifico riguardo alla famiglia, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, temperata dai soli limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (articolo 29). A questi principi continuavano però a contrapporsi le disposizioni del Codice civile del 1942, e quelle del Codice penale del 1930, che punivano l'adulterio della sola moglie e assoggettavano alla scriminate della «causa d'onore» condotte espressive di una concezione proprietaria del rapporto coniugale e familiare.

Sul piano penalistico fu la giurisprudenza costituzionale a svolgere una funzione anticipatrice. Con la sentenza n. 126 del 1968 la Corte, rovesciando l'orientamento già espresso nella sentenza n. 64 del 1961, dichiarò l'illegittimità

costituzionale del primo e del secondo comma dell'articolo 559 del codice penale, nella parte in cui punivano l'adulterio della sola moglie e il suo correo, ravvisando in tale disciplina una discriminazione lesiva — e non protettiva — dell'unità familiare tutelata dall' articolo 29. La sentenza n. 147 del 1969 portò a compimento quel percorso, estendendo la declaratoria di illegittimità al terzo comma dell'articolo 559 (relazione adulterina) e all'articolo 560 (concubinato), e così rimuovendo l'asimmetria residua nel trattamento penale dell'infedeltà dei coniugi. La Corte lesse in tal modo l'articolo 29 non come fondamento di una diseguaglianza tollerata, ma come fonte di un'esigenza di parità.

Su questa premessa si innestò la svolta sistematica realizzata, sul piano civilistico, dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. La riforma del diritto di famiglia stabilì il principio paritario: affermò l'eguaglianza dei coniugi, ai quali attribuì gli stessi diritti e i medesimi doveri; sostituì la potestà maritale e la figura del capofamiglia con l'accordo dei coniugi nell'indirizzo della vita familiare; affidò a entrambi i genitori l'esercizio congiunto della potestà sui figli; fece della comunione legale dei beni il regime patrimoniale ordinario, salva diversa convenzione; e ridisegnò in senso fortemente equiparativo la disciplina della filiazione, riducendo le distanze fra i figli nati nel matrimonio e fuori di esso. Più di recente, il principio di uguaglianza giuridica di tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita dentro o fuori dal matrimonio, venne affermato dal decreto legislativo n. 154/2013 adottato a norma dell'articolo 2 della legge n. 219/2012.

La legge 5 agosto 1981, n. 442 «Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore», modificò in più punti il Codice penale abrogando gli articoli 544 (matrimonio riparatore, quale causa di estinzione del reato), 587 (omicidio e lesione personale a causa di onore, il c.d. delitto d'onore) e 592 (abbandono di neonato per causa d'onore), e riformulò l'articolo 578 sull'infanticidio, espungendone il movente dell'onore.

Letti unitariamente, i quattro atti compongono un unico filo conduttore: l'attuazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione.

N. 126

## SENTENZA 16 DICEMBRE 1968

*Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1968.*

*Pubblicazione in « Gazz. Uff.le » n. 329 del 28 dicembre 1968.*

Pres. SANDULLI - Rel. VERZÌ

**Famiglia - Eguaglianza giuridica e morale dei coniugi - Cod. pen., art. 559, primo e secondo comma - Reato di adulterio - Violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.**

**Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3 - Interpretazione in relazione alla distinzione di sesso.**

**Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Costituzione, art. 29 - Limite dell'unità della famiglia - Rapporto tra i due principî.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof.

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI -  
Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Palestini Ivana ed altri, iscritta al n. 223 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;

2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1966 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Galeotti Paola ed altro, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;

3) ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Ferri Clara ed altro, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;

4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1967 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna ed altro, iscritta al n. 257 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

*Udita* nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi.

### *Ritenuto in fatto:*

Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto — punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà

coniugale — la legge fa un diverso trattamento fra i coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato.

L'ordinanza rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini, ma che tuttavia si impone il riesame di essa per riscontrare se — nell'attuale momento storico sociale — sussiste tuttora quella situazione oggettivamente diversa fra marito e moglie, che possa legittimare la discriminazione posta dalla norma impugnata. Confutando le argomentazioni addotte nella suindicata sentenza, a favore della non fondatezza, l'ordinanza osserva: 1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore carica di criminalità; oppure nel fatto che l'adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli, implicando i rischi della *commistio sanguinis*, della usurpazione di stato del figlio, ecc. Ed invero, siffatte circostanze riposano su una distinzione per sesso esplicitamente vietata dall'art. 3 della Costituzione. 2) Non sembra che, attualmente, la coscienza collettiva annetta all'adulterio della moglie un particolare carattere di gravità, come avveniva nei tempi passati, coerentemente allo stato di soggezione morale, giuridica e materiale in cui era tenuta la donna; e non può pertanto sostenersi che esso rappresenti una maggiore offesa al bene della fedeltà coniugale, che l'art. 559 vuol tutelare. 3) Anche in riferimento all'art. 29 della Costituzione, che garantisce l'unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità della norma impugnata. L'adulterio rappresenta un fatto dimostrativo dell'avvenuta rottura di tale unità, sicchè non si vede quale sia la ragione della discriminazione, mentre qualunque limitazione del principio di eguaglianza incide sull'unità stessa, spostando l'equilibrio a favore di uno ed a danno dell'altro coniuge. 4) L'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità dell'identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale, costringendola a sopportare le infedeltà del marito.

L'ordinanza ha disposto, pertanto, la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte. Essa è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti; nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altra ordinanza del 18 febbraio 1966 del pretore di Biella nel procedimento penale contro Galeotti Paola ed Amato Natalino nonchè con le ordinanze del 3 giugno 1966 del pretore di Bologna nel procedimento penale contro Ferri Clara e Moschini Dino, e del 7 ottobre 1967 del pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna e Passariello Michele è stata sollevata la medesima questione di legittimità dell'art. 559 del Codice penale e sono stati adottati identici motivi.

In particolare il pretore di Bologna osserva che l'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti sociali dettando norme diverse per situazioni diverse, ma la discriminazione sembra giustificata solo laddove essa si fondi su oggettive necessità di ordine materiale e fisiologico. Le contingenti valutazioni sociali o di costume non appaiono tali da legittimare una disciplina discriminatoria, in quanto in esse manca quello stato di cogenza assoluta collegata alla natura dei destinatari della norma. La punizione del solo adulterio della moglie si fonda sulla concezione della donna come essere inferiore soggetta all'uomo, cioè su una valutazione sociale assai discutibile. Anche in relazione all'art. 29 della Costituzione, è da osservare che la discriminazione non è atta a garantire l'unità familiare.

Il pretore di Torino osserva inoltre che, a termini dell'art. 3 della Costituzione, il compito del legislatore è quello di rimuovere quegli ostacoli, che, fondandosi su apparenti concezioni diffuse nella collettività, vengono frapposti alla eguale considerazione giuridica dell'uomo e della donna rispetto a fatti di identica natura, quale il rapporto sessuale extraconiugale. L'art. 29 della Costituzione è collegato con l'art. 3, perchè la parità giuridica è rafforzata da pari dignità dei coniugi. Se l'adulterio offende l'unità della famiglia, le eventuali differenziazioni, che si possono riscontrare in relazione alla posizione del marito e della moglie, riguardano soltanto un aspetto quantitativo di cui non si può tenere conto perchè anche l'adulterio del marito lede, in una certa misura, l'unità della famiglia.

Le ordinanze suindicate, regolarmente notificate e comu-

nicate, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 124, 226 e 321 del 21 maggio 1966, del 10 settembre 1966 e del 23 dicembre 1967.

Non essendovi stata costituzione delle parti dei suddetti giudizi, nè essendo intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione è stata decisa in camera di consiglio.

*Considerato in diritto:*

1. — I vari giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, perchè tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.

2. — Occorre precisare preliminarmente che la denuncia di illegittimità è limitata alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale. Ed invero, le ordinanze discutono dell'adulterio della moglie, ma nessuna di esse prende in considerazione l'altra fattispecie delittuosa contemplata da terzo comma dello stesso articolo come reato a sè stante, la relazione adulterina, per la quale, quindi, non risulta proposta alcuna questione.

3. — Con la sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. L'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno prima, e le altre successivamente hanno riproposto la questione ulteriormente argomentando e sostenendo che, negli ultimi anni, è sostanzialmente mutata in materia la coscienza collettiva. Di conseguenza sarebbe necessario accertare se — nell'attuale momento storico sociale — continui a sussistere oppur no quella diversità obbiettiva di situazione che nella precedente sentenza la Corte ritenne di riscontrare sì da giustificare il differente trattamento, fatto dal legislatore penale all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito.

La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata.

4. — Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita — più o meno severamente — rimonta ai tempi

remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia.

9. — Non appare molto appropriato il riferimento fatto dalle ordinanze di rimessione all'art. 3 della Costituzione per il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e simili. Questa norma, che tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Essa tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro, ecc. E la differenza di sesso è richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia.

6. — I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo.

Come è stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi è dubbio che, fra i limiti al principio di

eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.

Queste considerazioni tuttavia non spiegano nè giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata.

E' questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poichè la discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi — il quale rimane pur sempre la regola generale — occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base nel nostro ordinamento.

Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità.

E' chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, per il quale è punito il correo della moglie adultera.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -  
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MOR-  
TATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI  
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAO-  
LO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO  
DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO  
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRI-  
MARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA  
REALE.

N. 147

## SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969

*Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969.*

*Pubblicazione in « Gazz. Uff. » n. 311 del 10 dicembre 1969.*

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., art. 559, terzo comma - Relazione adulterina della moglie - Configurazione come circostanza aggravante o ipotesi di continuazione del delitto di adulterio - Esclusione - Art. 559, primo comma - Delitto di adulterio - Incostituzionalità già dichiarata - Conseguenze - Caducazione immediata del terzo comma (relazione adulterina) - Esclusione - Autonoma configurazione del reato.**

**Famiglia - Unità familiare - Obblighi fondamentali derivanti dal vincolo matrimoniale - Sanzioni con funzione anche preventiva - Ammissibilità - Sufficienza delle sanzioni civili o necessità anche di sanzioni penali - Questione di politica legislativa - Cod. pen. art. 560, primo comma (concubinato) - Infedeltà coniugale - Rilevanza penale - Pericolo per l'unità familiare - Insussistenza.**

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Relazione adulterina della moglie e concubinato del marito - Cod. pen., artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma - Reati strutturalmente diversi - Disciplina differenziata per il marito e per la moglie - Cod. civ., art. 143 - Dovere di fedeltà coniugale a carico di entrambi.**

**Famiglia - Diritti ed obblighi del marito e della moglie - Relative norme legislative - Controllo di legittimità costituzionale - Riferimento non all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione.**

**Famiglia - Unità familiare - Costituzione, art. 29 - Interpretazione - Necessaria parità dei coniugi - Poteri del legislatore - Ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti l'unità della famiglia - Esclusione.**

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., artt. 559 e 560 - Finalità originarie - Inferiorità della posizione della donna nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali - Modificazioni sopravvenute nella coscienza sociale - Loro accertamento agli effetti della eventuale incostituzionalità delle norme penali - Incompetenza della Corte - Contrasto fra la disciplina penale ed il sopravvenuto principio costituzionale della eguaglianza dei coniugi - Sindacabilità.**

**Famiglia - Unità familiare - Tutela - Costituzione, art. 29 - Necessario coordinamento con il principio della parità dei coniugi - Cod. pen., artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma - Relazione adulterina e concubinato - Trattamento più severo per l'infedeltà della moglie - Pretesa giustificazione con la tutela dell'unità della famiglia - Inconsistenza - Mancata punizione del marito - Analoga giustificazione - Esclusione - Violazione dell'art. 29 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.**

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Relazione adulterina e concubinato - Cod. pen., artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma - Sanzioni - Disparità di trattamento tra moglie e marito - Deriva dal concorso delle due norme - Conseguenze - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Necessaria estensione nei confronti di entrambe le previsioni penali.**

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Relazione adulterina e concubinato - Cod. pen., artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma - Disparità di trattamento dei coniugi - Illegittimità costituzionale - Altre disposizioni dello stesso**

**Codice - Dichiarazione di illegittimità in via conseguenziale.** (Cod. pen., artt. 559, quarto comma; 560, primo e secondo comma; 561; 562, primo, secondo e terzo comma; 563).

**Famiglia - Delitti contro la famiglia - Relazione adulterina e concubinato - Cod. pen., artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma - Disparità di trattamento dei coniugi - Illegittimità costituzionale - Poteri del legislatore - Configurazione di reati per violazione della fedeltà coniugale - Legittimità - Condizione - Rispetto della parità dei coniugi ex art. 29 della Costituzione.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo comma, 560, primo comma, e 561, secondo e terzo comma, del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1968 dal pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Rispoli Carmela ed altro, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bartoli Maria Carla ed altro, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;

3) ordinanza emessa il 13 maggio 1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Corcella Anna ed altro, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;

4) ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Zappelli Levia ed altro, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

5) ordinanze emesse il 9 luglio 1968 dal pretore di Bologna e il 27 giugno 1968 dal pretore di Iglesias nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Anichini Carla ed altro e di Cannas Elisa ed altro, iscritte ai nn. 162 e 181 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

6) ordinanza emessa il 20 settembre 1968 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Biffi Adriana ed altro, iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 1° gennaio 1969;

7) ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Pagura Giacomina ed altro, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;

8) ordinanza emessa il 9 gennaio 1969 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Giovannoni Aurora ed altro, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

9) ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal tribunale di Lecce, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Monza, il 30 gennaio 1969 dal pretore di Trieste, il 24 gennaio 1969 dal tribunale di Roma, il 17 gennaio 1969 dal pretore di Asti, il 1° febbraio 1969 dal pretore di Bologna, il 23 dicembre 1968 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1969 dal pretore di Decimomannu, il 15 gennaio 1969 dal pretore di Napoli e il 14 gennaio 1969 dal pretore di Viareggio nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Manco Angelo, Aramini Martira, Ninchi Thea, Mingazzini Giovannella, Passamai Silvana, Che-

dini Ilde, Gregorio Silvana, Marongiu Purissima, De Rosa Renato, Caprari Argentina, Cecchi Cianfranco, ed altri, iscritte ai nn. 46, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 68, 72, 73 e 78 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

10) ordinanze emesse il 16 gennaio 1969 dal pretore di Frascati, il 19 dicembre 1968 dal pretore di Maglie, il 25 febbraio 1969 dal pretore di Galatina e il 17 gennaio 1969 dal tribunale di Oristano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Colella Maria, Tanieli Francesca, Baglivo Marisa, Zedda Raimondo, ed altri, iscritte ai nn. 75, 82, 91 e 92 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969;

11) ordinanze emesse il 10 febbraio 1969 dal tribunale di Oristano, il 10 febbraio 1969 dal pretore di Taranto, il 26 febbraio 1969 dal tribunale di Treviso e il 31 gennaio 1969 dal pretore di Canosa di Puglia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pala Giovanni Pasquale, Saracino Maria Teresa, Cavarretta Vincenzo, Pedone Angela, ed altri, iscritte ai nn. 93, 96 e 105 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

12) ordinanze emesse il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 6 marzo 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Mura Maria Laura, Stigliano Anna, ed altri, iscritte ai nn. 115 e 116 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;

13) ordinanze emesse il 30 gennaio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Napoli, il 28 febbraio 1969 dal tribunale di Catanzaro e il 29 gennaio 1969 dal tribunale di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Volpi Silvano, Perrotta Antonio, Marino Rosina, Amarù Maria Catena, ed altri, iscritte ai nn. 114, 121, 122 e 126 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969;

14) ordinanze emesse il 13 febbraio 1969 dal pretore di Trieste, il 3 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria, il 19 febbraio 1969 dal pretore di Codigoro, il 16 gennaio 1969 dal pretore di Bari, il 22 gennaio e il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Giardini Amelia, Lante della Rovere Angela, Mannucci Maria Renata, Perucci Lucia, Bellani Primo, Corriere Antonia, Baldini Claudia e Toffolo Guerrino, Polzella Rauol, ed altri, iscritte ai nn. 132, 133, 134, 144, 146, 148, 153 e 154 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

15) ordinanze emesse il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria, il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 28 marzo 1969 dal pretore di Altamura, il 27 febbraio 1969 dal tribunale di Torino, il 20 gennaio 1969 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Albanese Benito, Marzullo Maria Letizia, Lovicario Annunziata, Fausone Ada, Vero Annunziata, Lombardi Lorenzo, ed altri, iscritte ai nn. 162, 168, 169, 175, 176 e 182 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

16) ordinanze emesse il 28 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Firenze, il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 10 aprile 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Furino Antonio, Spadaro Corrado, Cavallo Antonio, ed altri, iscritte ai nn. 184, 193 e 196 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Baldini Claudia, Toffolo Guerrino, Furino Antonio e di Igliori Massimo (parte civile nel procedimento penale a carico di Angela Lante della Rovere);

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Fausto Gullo e Luigi Salerni, per la Baldini, l'avv. Vincenzo Summa, per il Toffolo, l'avv. Pietro Lia, per il Furino, e l'avv. Paolo Roscioni, per l'Igliori.

*Ritenuto in fatto:*

1. — Dai dispositivi delle cinquantuno ordinanze indicate in epigrafe risultano sottoposte al controllo di questa Corte tre disposizioni del Codice penale: l'art. 559, terzo comma,

che stabilisce la reclusione fino a due anni per la relazione adulterina; l'art. 560, comma primo, che punisce con la stessa pena il marito che tenga una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; e l'art. 561, che nei commi secondo e terzo detta particolari discipline per i casi di relazione adulterina e di concubinato commessi da coniugi legalmente separati.

Comune a tutte le ordinanze è la denuncia della violazione del principio di eguaglianza fra i coniugi — e, quindi, dell'art. 29 e, secondo alcune di esse, anche dell'art. 3 della Costituzione — nella quale le citate disposizioni incorrerebbero a causa del diverso trattamento fatto alla moglie ed al marito in materia di violazione del dovere di fedeltà coniugale e dell'assoluta mancanza di una qualsivoglia ragione che tale diversità possa giustificare in funzione dell'unità della famiglia.

2. — In particolare, le ordinanze emesse dopo la pubblicazione della sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 primo comma, del Codice penale, relativo al reato di adulterio, illustrano la non manifesta infondatezza della questione concernente la relazione adulterina od il concubinato o l'una e l'altro facendo richiamo ai principi enunciati dalla Corte in occasione di quella decisione, i quali validamente dimostrerebbero che parimenti illegittima è la disparità di trattamento derivante dalla ben diversa configurazione del reato di relazione adulterina e del reato di concubinato. A tal proposito, mentre qualche ordinanza (così l'ordinanza 9 gennaio 1969 del pretore di Latina) sostiene che già il « tenere una concubina », in quanto implica una piena stabilità del rapporto illecito, è cosa diversa dalla « relazione adulterina », tutti i provvedimenti di rimessione sottolineano che la donna sposata è punita quali che siano le modalità di svolgimento della relazione extraconiugale, laddove il marito incorre nella sanzione penale solo se la relazione abbia luogo « nella casa coniugale o notoriamente altrove »: le disposizioni impugnate darebbero luogo, in tal modo, ad una diversità di disciplina, per effetto della quale identiche violazioni del dovere di fedeltà coniugale sono penalmente rilevanti per la donna, irrilevanti per l'uomo, e tale disparità non potrebbe essere giustificata in nessun modo

come strumento di garanzia di quella unità familiare che secondo la Costituzione è il solo legittimo limite dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Anche un giudice (cfr. ord. 25 febbraio 1969 del pretore di Galatina) che non condivide le ragioni che indussero la Corte alla dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 559 esprime, tuttavia, l'avviso che dopo la sentenza n. 126 del 1968 i principi ivi affermati devono essere portati alle loro logiche conseguenze e che pertanto la diversa disciplina giuridica della relazione adulterina e del concubinato deve essere valutata come espressione di una non legittima discriminazione fra moglie e marito.

3. — Alcune delle ordinanze di rimessione si pongono il problema del rapporto fra il reato di adulterio, già dichiarato illegittimo, ed il reato di relazione adulterina. A tal proposito, mentre il pretore di Canosa (ord. 31 gennaio 1969), nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, ritiene che oramai la relazione adulterina « quale reiterazione di atti penalmente irrilevanti » abbia perduto a sua volta ogni rilevanza penale, qualche altro giudice (pretore di Latina, ord. 9 gennaio 1969; pretore di Decimomannu, ord. 4 febbraio 1969) prospetta la tesi che il terzo comma dell'art. 559 disciplini un'aggravante del reato di adulterio ed in ciò ravvisa un ulteriore motivo di illegittimità, non potendo sussistere la punibilità di un'aggravante di un fatto che la legge ormai non prevede più come reato. Il pretore di Roma, infine, facendo salvo il problema concernente l'attuale vigenza del terzo comma dell'art. 559, dichiara di proporre la relativa questione di legittimità costituzionale perché sia soddisfatta l'esigenza di una pronunzia vincolante per tutti i giudici (ord. 30 gennaio e 6 febbraio 1969).

4. — Due ordinanze del pretore di Roma (6 febbraio e 20 febbraio 1969), dopo aver motivato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, osservano che a norma dell'art. 29 della Costituzione è compito del legislatore rimuovere ogni ostacolo alla composizione di situazioni di conflitto insorte nell'ambito familiare, di tal che la stessa rilevanza penale della violazione dell'obbligo di fedeltà si rivelerebbe del tutto

ingiustificata: la proposizione dell'istanza punitiva e l'eventuale condanna di uno dei coniugi potrebbero, infatti, compromettere irrimediabilmente l'esistenza della comunità familiare.

5. — Per quanto riguarda i reati di relazione adulterina e di concubinato commessi da un coniuge legalmente separato, un'ordinanza del pretore di Viareggio (23 aprile 1968) denuncia « il sistema delle norme di cui agli artt. 559 e 561, ultima parte, del codice penale » ed osserva in proposito che, intervenuta la separazione, l'unità della famiglia è già infranta e perciò non può essere invocata come valida giustificazione della disparità di trattamento fra moglie e marito. Analoghe considerazioni sono svolte dal pretore di Genova (ord. 5 dicembre 1968), il quale, dopo aver sostenuto che in via generale la diversità fra relazione adulterina e concubinato è illegittima, afferma che in caso di separazione a maggior ragione non può essere invocato il limite consentito dalla salvaguardia dell'unità familiare previsto dall'art. 29 della Costituzione e conclude rimettendo a questa Corte la questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 559 che dell'art. 561 del codice penale.

6. — Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti: *a)* il dott. Antonio Furino nel giudizio promosso con ordinanza 28 marzo 1969 del Giudice istruttore del tribunale di Firenze; *b)* la signora Claudia Baldini ed il signor Guerrino Toffolo nel giudizio promosso con ordinanza 22 gennaio 1969 del pretore di Roma; *c)* il dott. Massimo Igliori nel giudizio promosso con ordinanza 3 febbraio 1969 del pretore di Roma.

Secondo la difesa del Furino (deduzioni del 30 aprile 1969), rispetto alla relazione adulterina ed al concubinato si verifica la stessa disparità di trattamento che prima della sentenza 126 della Corte costituzionale esisteva fra adulterio della moglie e adulterio del marito: permane, cioè, una inammissibile disuguaglianza che non trova riscontro nell'attuale realtà sociale e che finisce per incidere negativamente sulla unità familiare.

La difesa della Baldini (deduzioni del 9 giugno 1969) mette in evidenza che, prima della dichiarazione di illegittimità del primo comma, l'art. 559 del Codice penale, valutato congiunta-

mente con l'art. 81, puniva l'adulterio semplice, la relazione adulterina e l'adulterio continuato con pene di crescente gravità: rispettivamente, nel massimo della pena, con uno, due e tre anni di reclusione. Ciò dimostrerebbe che il legislatore ha considerato il reato di adulterio in modo unitario, ritenendo che la relazione adulterina costituisca un fatto meno grave della condotta della donna coniugata che, sino al limite della prostituzione, si conceda ripetutamente ad uomini diversi: di conseguenza l'art. 559 del Codice penale non poteva venir meno in una delle sue parti senza dar luogo a disparità di trattamento ancora più gravi ed ingiuste di quelle derivanti dall'applicazione della norma nella sua integrità. Secondo la stessa difesa, inoltre, la diseguaglianza fra marito e moglie determinata dal terzo comma dell'art. 559 e dall'art. 560 sarebbe stata accentuata notevolmente dalla interpretazione giurisprudenziale concernente gli elementi necessari per la sussistenza dell'uno o dell'altro reato.

Considerazioni analoghe sono svolte nelle deduzioni difensive (9 giugno 1969) del signor Toffolo.

Nell'atto di costituzione del 10 giugno 1969, il dott. Igliori, parte civile nel procedimento per relazione adulterina a carico di Angela Lante della Rovere, sostiene che la lettera dell'articolo 559 non implicherebbe una diversità di trattamento fra i due coniugi, giacché se è vero che il reato di concubinato postula la notorietà del mantenimento della concubina « altrove », è altrettanto vero che il concetto di relazione adulterina non esclude, di per sé, la notorietà della relazione stessa. Si osserva ad ogni modo che la pretesa diversità di trattamento sarebbe determinata solo dalla presenza dell'avverbio « notoriamente » nel testo dell'art. 560: eliminato tale avverbio, non vi sarebbe più differenza fra relazione adulterina e concubinato.

Nell'udienza pubblica le parti hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.

### *Considerato in diritto:*

1. — Le ordinanze di rimessione — denunziando gli articoli 559, terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo comma (concubinato) del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione — propongono identiche o

connesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Alcuni dei giudici *a quo* e, nella discussione orale, una delle parti in causa hanno sostenuto che alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 559 del Codice penale, pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa Corte, andrebbe riconosciuto l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso articolo. Tale tesi, basata sulla premessa che nel sistema dell'art. 559 la relazione adulterina sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o come particolare ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere disattesa perché, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta, invece, di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò risulta dalla diversità della fattispecie prevista dalla norma indicata, che non si esaurisce in una semplice ripetizione di singoli atti di adulterio, ed è confermato dalla circostanza che la pena stabilita dalla legge non è differenziata, nel minimo, da quella che colpiva il reato di adulterio.

3. — Due ordinanze del pretore di Roma (n. 114 e n. 193 del 1969) denunciano l'art. 560 del Codice penale, oltre che in riferimento al principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il profilo della violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice, infatti, la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale comprometterebbe la esistenza stessa della comunità familiare, messa in pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e dall'eventuale condanna di uno dei coniugi.

La Corte ritiene che la questione proposta in tali termini non possa essere accolta. Ed infatti, se è vero che l'art. 29 della Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da sacrificare a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche l'eguaglianza fra i coniugi) e se è indubbio che il legislatore ordinario non può dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, è altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità gli obblighi fonda-

mentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia necessario disporre anche misure penali.

4. — La discrezionalità politica del legislatore, tuttavia, non può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'articolo 29, secondo comma, della Costituzione. Ed è alla stregua di tale principio che l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione deve essere ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il primo ed il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, la residua disciplina contenuta nel terzo comma (relazione adulterina) e quella dettata dal primo comma dell'art. 560 (concubinato) — disposizioni entrambe impugnate — pongano in essere una non consentita disparità di trattamento fra marito e moglie.

5. — A tal proposito è di fondamentale importanza la constatazione che relazione adulterina e concubinato sono reati fra loro strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla questione se l'espressione « tenere una concubina » usata nel primo comma dell'art. 560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una donna diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza fra i due delitti è sufficiente la circostanza che per il reato di concubinato è necessario che la consumazione abbia luogo « nella casa coniugale o notoriamente altrove », mentre per la relazione adulterina appaiono del tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che è quanto dire che quelle violazioni della fedeltà coniugale che sono necessarie e sufficienti ad integrare il reato di relazione adulterina imputabile alla moglie non bastano, se commesse dal marito, a renderlo colpevole di concubinato. E se identici comportamenti sono penalmente rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per l'altro, bisogna concludere che le disposizioni impugnate dettano una disciplina differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge (art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà coniugale.

6. — Per giustificare validamente sul piano costituzionale la riscontrata diversità di trattamento non possono essere prese in considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.

La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del controllo di legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti o imposti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non già all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed ha interpretato quest'ultima disposizione (sentenza n. 127 dello stesso anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio — col solo limite della unità della famiglia — contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per la donna. Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal matrimonio è vietato al legislatore di dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unità. Per la materia qui in esame non possono, perciò, spiegare influenza tutte quelle valutazioni che si connettano alla supposta maggior gravità della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna. Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del Codice penale — come in occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di adulterio la Corte ebbe già ad osservare — reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano giustificate dall'unità familiare: vale a dire dall'unico limite che la Costituzione prevede.

A quest'ultimo proposito la Corte non può non confermare, per quanto concerne le attuali questioni, quanto fu detto in entrambe le ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il trattamento più severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per l'infedeltà del marito (e, cioè, proprio la disparità

di trattamento) può addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso è certo che non è possibile considerarlo come finalizzato alla tutela della sua unità. Per giungere ad opposta conclusione non è certo pertinente affermare che la punizione della moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia. Poiché la tutela di tale esigenza deve necessariamente coordinarsi col principio di eguaglianza, occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del nucleo familiare. Ma è sufficiente enunciare questa ipotesi di giustificazione per coglierne l'assoluta irrazionalità.

7. — A conclusione di quanto fin qui si è detto, si deve riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 del Codice penale, poiché punisce la moglie anche per fatti che se commessi dal marito sono penalmente irrilevanti, è costituzionalmente illegittimo. Ma la dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma dell'art. 560, sia perché è il concorso di entrambe le norme penali che dà vita, a causa dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose in esse contemplate, ad una non consentita disparità di trattamento fra moglie e marito, sia perché, ove fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, l'ordinamento verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione del principio di eguaglianza.

In relazione a quanto si è detto nel n. 3, è opportuno rilevare che, derivando l'illegittimità delle due disposizioni dalla disparità di trattamento dei coniugi, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalità politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba costituire reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

8. — All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 559 e del primo comma dell'art. 560 del Codice penale è conseguenziale — e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto;

2) art. 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563.

9. — In conseguenza delle pronuncie di cui innanzi è assorbita la questione, sollevata da qualcuna delle ordinanze di rimessione, concernente la disciplina dettata dal combinato disposto dell'art. 559, comma terzo, e 561 del Codice penale per i coniugi legalmente separati.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice penale;

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, *dichiara* la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art. 563.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI  
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE  
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIO-  
VANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCE-  
SCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI  
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROC-  
CHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO  
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISA-  
FULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

**LEGGE 19 maggio 1975 , n. 151**

Riforma del diritto di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:

"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore".

Art. 2.

L'articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:

"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente".

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre

matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.

Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".

#### Art. 4.

L'articolo 84 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 84 - Eta'. - I minori di eta' non possono contrarre matrimonio. - Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo".

#### Art. 5.

L'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 87 - Parentela, affinita', adozione e affiliazione. - Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84".

#### Art. 6.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata".

#### Art. 7.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".

#### Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci".

#### Art. 9.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.  
- Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sulla importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97".

#### Art. 10.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione".

#### Art. 11.

L'articolo 111 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 111 - Celebrazione per procura. - I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione".

#### Art. 12.

L'articolo 117 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 117 - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68".

#### Art. 13.

L'articolo 118 del codice civile e' abrogato.

Art. 14.

L'articolo 119 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata pronunciata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. - L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno".

Art. 15.

L'articolo 120 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 120 - Incapacita' di intendere o di volere. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali".

Art. 16.

L'articolo 121 del codice civile e' abrogato.

Art. 17.

L'articolo 122 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 122 - Violenza ed errore. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio puo' altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della

vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non puo' essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore".

#### Art. 18.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 123 - Simulazione. - Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".

#### Art. 19.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 128 - Matrimonio putativo. - Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità'.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati

o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito".

#### Art. 20.

L'articolo 129 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 129 - Diritti dei coniugi in buona fede. - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155".

#### Art. 21.

Dopo l'articolo 129 del codice civile e inserito il seguente:

"Art. 129-bis - Responsabilita' del coniuge in mala fede e del terzo. - Il coniuge al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennita' deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita'".

#### Art. 22.

L'articolo 139 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 139 - Cause di nullita' note a uno dei coniugi. - Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila".

#### Art. 23.

L'articolo 140 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".

#### Art. 24.

L'articolo 143 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

#### Art. 25.

Dopo l'articolo 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 143-bis - Cognome della moglie. - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze".

"Art. 143-ter - Cittadinanza della moglie. - La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera".

#### Art. 26.

L'articolo 144 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

#### Art. 27.

L'articolo 145 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 145 - Intervento del giudice. - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione

della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu' adeguata alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia".

#### Art. 28.

L'articolo 146 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare. - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147".

#### Art. 29.

L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 147 - Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

#### Art. 30.

L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 148 - Concorso negli oneri. - I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla

notifica.

L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento".

#### Art. 31.

L'articolo 149 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge".

#### Art. 32.

L'articolo 150 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".

#### Art. 33.

L'articolo 151 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 151 - Separazione giudiziale. - La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

#### Art. 34.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 35.

L'articolo 154 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 154 - Riconciliazione. - La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia'

proposta".

#### Art. 36.

L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 155 - Provvedimenti riguardo ai figli. - Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonche' le modalita' di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potesta' su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potesta' sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice puo' per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilita', in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalita' del contributo".

#### Art. 37.

L'articolo 156 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo

mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti".

#### Art. 38.

Dopo l'articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 156-bis - Cognome della moglie. - Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio".

#### Art. 39.

L'articolo 157 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione.

- I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".

#### Art. 40.

L'articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al

mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione".

#### Art. 41.

L'articolo 159 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 159 - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. - Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo".

#### Art. 42.

L'articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".

#### Art. 43.

L'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.

Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma".

#### Art. 44.

L'articolo 163 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 163 - Modifica delle convenzioni. - Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e' stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da

tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti".

#### Art. 45.

L'articolo 164 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali".

#### Art. 46.

L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 165 - Capacita' del minore. - Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la potesta' su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90".

#### Art. 47.

Dopo l'articolo 166 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 166-bis - Divieto di costituzione di dote. - E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote".

#### Art. 48.

L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

### DEL FONDO PATRIMONIALE

#### Art. 49.

L'articolo 167 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 167 - Costituzione del fondo patrimoniale. - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o

titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".

#### Art. 50.

L'articolo 168 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 168 - Impiego ed amministrazione del fondo. - La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale".

#### Art. 51.

L'articolo 169 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 169 - Alienazione dei beni del fondo. - Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente".

#### Art. 52.

L'articolo 170 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

#### Art. 53.

L'articolo 171 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 171 - Cessazione del fondo. - La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per

l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale".

Art. 54.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

Art. 55.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

#### DELLA COMUNIONE LEGALE

E' soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

Art. 56.

L'articolo 177 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".

Art. 57.

L'articolo 178 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa".

#### Art. 58.

L'articolo 179 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 179 - Beni personali. - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

#### Art. 59.

L'articolo 180 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 180 - Amministrazione dei beni della comunione. - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".

#### Art. 60.

L'articolo 181 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 181 - Rifiuto di consenso. - Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso e'

richiesto, l'altro coniuge puo' rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto e' necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione".

#### Art. 61.

L'articolo 182 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa".

#### Art. 62.

L'articolo 183 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 183 - Esclusione dall'amministrazione. - Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione".

#### Art. 63.

L'articolo 184 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 184 - Atti compiuti senza il necessario consenso. - Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la

comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione".

Art. 64.

L'articolo 185 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 185 - Amministrazione dei beni personali del coniuge. - All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217".

Art. 65.

L'articolo 186 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".

Art. 66.

L'articolo 187 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 187 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio".

Art. 67.

L'articolo 188 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione".

Art. 68.

L'articolo 189 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 189 - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. - I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono

soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e' sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione".

#### Art. 69.

L'articolo 190 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 190 - Responsabilita' sussidiaria dei beni personali. - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti".

#### Art. 70.

L'articolo 191 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 191 - Scioglimento della comunione. - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162".

#### Art. 71.

L'articolo 192 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 192 - Rimborsi e restituzioni. - Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.

Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello

scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma.

I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili".

#### Art. 72.

L'articolo 193 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 193 - Separazione giudiziale dei beni. - La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Puo' altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.

La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali".

#### Art. 73.

L'articolo 194 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".

#### Art. 74.

L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In

mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".

#### Art. 75.

L'articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".

#### Art. 76.

L'articolo 197 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui".

#### Art. 77.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 78.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

### DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

#### Art. 79.

L'articolo 210 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione

legale".

Art. 80.

L'articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni".

Art. 81.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

Art. 82.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

Art. 83.

L'articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".

Art. 84.

L'articolo 216 del codice civile e' abrogato.

Art. 85.

L'articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:

Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni

risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".

#### Art. 86.

L'articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".

#### Art. 87.

L'articolo 219 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 219 - Prova della proprieta' dei beni. - Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi".

#### Art. 88.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 89.

Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI del I libro del codice civile e' inserita la seguente:

### Sezione VI DELL'IMPRESA FAMILIARE

"Art. 230-bis - Impresa familiare. - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.

Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come

familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".

#### Art. 90.

L'articolo 232 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio. - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente".

#### Art. 91.

L'articolo 233 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 233 - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputata legittima se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternita'".

#### Art. 92.

L'articolo 234 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e' stato concepito

durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente:

In ogni caso il figlio puo' proporre azione per reclamare lo stato di legittimo".

#### Art. 93.

L'articolo 235 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 235 - Disconoscimento di paternita'. - L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre".

#### Art. 94.

L'articolo 238 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".

#### Art. 95.

L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 244 - Termini dell'azione di disconoscimento. - L'azione di

disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione puo' essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni".

#### Art. 96.

L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 245 - Sospensione del termine. - Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente e' sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione puo' tuttavia essere promossa dal tutore".

#### Art. 97.

L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 246 - Trasmissibilita' dell'azione. - Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternita' muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti".

#### Art. 98.

L'articolo 247 del codice civile e' sostituito dal seguente:

Art. 247 - Legittimazione passiva. - Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice".

#### Art. 99.

L'articolo 248 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'. - L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori".

#### Art. 100.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

### DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE

#### Art. 101.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

### DELLA FILIAZIONE NATURALE

#### Art. 102.

L'articolo 250 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 250 - Riconoscimento. - Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non

produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.

Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'".

#### Art. 103.

L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 251 - Riconoscimento di figli incestuosi. - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio".

#### Art. 104.

L'articolo 252 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi

l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".

#### Art. 105.

L'articolo 253 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 253 - Inammissibilita' del riconoscimento. - In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova".

#### Art. 106.

L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 254 - Forma di riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".

#### Art. 107.

L'articolo 256 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 256 - Irrevocabilita' del riconoscimento. - Il riconoscimento e' irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e' stato revocato".

#### Art. 108.

L'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 258 - Effetti del riconoscimento. - Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore.

Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni

stesse devono essere cancellate".

Art. 109.

Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.

Art. 110.

L'articolo 261 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 261 - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. - Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".

Art. 111.

L'articolo 262 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 262 - Cognome del figlio. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre".

Art. 112.

L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".

Art. 113.

L'articolo 269 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. - La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si

pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale".

#### Art. 114.

L'articolo 270 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 270 - Legittimazione attiva e termine. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere seguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti".

#### Art. 115.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 116.

L'articolo 273 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice".

#### Art. 117.

Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".

#### Art. 118.

L'articolo 275 del codice civile e' abrogato.

Art. 119.

Il secondo comma dell'articolo 277 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui".

Art. 120.

L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 278 - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento".

Art. 121.

L'articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.

L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".

Art. 122.

L'articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".

Art. 123.

L'articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".

Art. 124.

L'articolo 283 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio".

#### Art. 125.

L'articolo 284 del codice civile e' sostituito tal seguente:

"Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione puo' essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'eta' indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilita' o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e' unito in matrimonio e non e' legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio e' minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia' riconosciuto.

La legittimazione puo' essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta' superiore ai sedici anni".

#### Art. 126.

L'articolo 285 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. - Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta' di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado".

#### Art. 127.

L'articolo 287 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.  
- Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli".

#### Art. 128.

L'articolo 288 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 288 - Procedura. - La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio".

#### Art. 129.

L'articolo 289 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione.

- La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e' mancato l'assenso".

#### Art. 130.

L'articolo 290 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e'

stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data".

#### Art. 131.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 293 - Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.

- I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione".

#### Art. 132.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 297 - Assenso del coniuge o dei genitori. - Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo".

#### Art. 133.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 301 - Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 382".

Art. 134.

L'articolo 303 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 303 - Cessazione della potesta' dell'adottante. - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori".

Art. 135.

L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:

- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".

Art. 136.

La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

DELLA POTESTA' DEI GENITORI

Art. 137.

L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 315 - Doveri del figlio verso i genitori. - Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa".

Art. 138.

L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.

La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio".

#### Art. 139.

L'articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".

#### Art. 140.

Dopo l'articolo 317 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 317-bis - Esercizio della potesta'. - Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di lui.

Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta' spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore".

#### Art. 141.

L'articolo 318 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo,

se necessario, al giudice tutelare".

Art. 142.

L'articolo 319 del codice civile e' abrogato.

Art. 143.

L'articolo 320 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 320 - Rappresentanza e amministrazione. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore".

Art. 144.

L'articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o

di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".

#### Art. 145.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti. - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa".

#### Art. 146.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".

#### Art. 147.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".

#### Art. 148.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 325 - Obblighi inerenti all'usufrutto legale. - Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario".

Art. 149.

L'articolo 326 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 326 - Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Art. 150.

L'articolo 327 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 327 - Usufrutto legale di uno solo dei genitori. - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potesta' e' il solo titolare dell'usufrutto legale".

Art. 151.

L'articolo 328 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 328 - Nuove nozze. - Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo".

Art. 152.

L'articolo 330 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 330 - Decadenza dalla potesta' sui figli. - Il giudice puo' pronunciare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".

Art. 153.

L'articolo 331 del codice civile e' abrogato.

Art. 154.

L'articolo 332 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 332 - Reintegrazione nella potesta'. - Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e'

escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".

Art. 155.

L'articolo 333 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".

Art. 156.

L'articolo 334 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori".

Art. 157.

L'articolo 336 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".

Art. 158.

L'articolo 337 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni".

Art. 159.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

Art. 160.

L'articolo 347 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 347 - Tutela di piu' fratelli. - E' nominato un solo tutore a piu' fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di piu' tutori. Se vi e' conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale".

Art. 161.

Il numero 3) dell'articolo 352 del codice civile e' abrogato.

Art. 162.

L'articolo 359 del codice civile e' abrogato.

Art. 163.

L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Art. 164.

L'articolo 405 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 405 - Assenso del coniuge per l'affiliazione. - Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

Se il coniuge e' nella impossibilita' di manifestare la sua volonta', il giudice tutelare puo', per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione".

Art. 165.

L'articolo 406 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.

Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione e'

omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed e' annotato a margine dell'atto di nascita del minore".

#### Art. 166.

L'articolo 409 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 409 - Effetti dell'affiliazione. - L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui.

Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi".

#### Art. 167.

L'articolo 411 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 411 - Estinzione dell'affiliazione. - Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potesta', di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore".

#### Art. 168.

L'articolo 433 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 433 - Persone obbligate. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".

Art. 169.

L'articolo 435 del codice civile e' abrogato.

Art. 170.

L'articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui".

Art. 171.

L'articolo 467 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 467 - Nozione. - La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale".

Art. 172.

L'articolo 536 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".

Art. 173.

L'articolo 537 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi e' riservata la meta' del patrimonio.

Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".

Art. 174.

L'articolo 538 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi muore non lascia figli legittimi ne' naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".

Art. 175.

L'articolo 539 del codice civile e' abrogato.

Art. 176.

L'articolo 540 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge e' riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".

Art. 177.

L'articolo 541 del codice civile e' abrogato.

Art. 178.

L'articolo 542 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 542 - Concorso di coniuge e figli. - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537".

Art. 179.

L'articolo 543 del codice civile e' abrogato.

Art. 180.

L'articolo 544 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".

Art. 181.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

Art. 182.

L'articolo 548 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato. - Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi".

Art. 183.

L'articolo 565 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 565 - Categorie dei successibili. - Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo".

Art. 184.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

#### DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

Art. 185.

L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537".

Art. 186.

L'articolo 571 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà'.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà' in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".

Art. 187.

Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

Art. 188.

L'articolo 580 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 580 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. - Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari".

Art. 189.

L'articolo 581 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 581 - Concorso del coniuge con i figli. - Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà' dell'eredità',

se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".

Art. 190.

L'articolo 582 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 582 - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'".

Art. 191.

L'articolo 583 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 583 - Successione del solo coniuge. - In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'".

Art. 192.

L'articolo 584 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 584 - Successione del coniuge putativo. - Quando il matrimonio e' stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli e' pero' escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita' si tratta e' legata da valido matrimonio al momento della morte".

Art. 193.

L'articolo 585 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548".

Art. 194.

L'articolo 593 del codice civile e' abrogato.

Art. 195.

L'articolo 594 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 594 - Assegno ai figli naturali non riconoscibili. - Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno".

Art. 196.

L'articolo 595 del codice civile e' abrogato.

Art. 197.

L'articolo 692 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 692 - Sostituzione fedecommissaria. - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverra' la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".

Art. 198.

E' abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.

Art. 199.

L'articolo 696 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 696 - Devoluzione al sostituito. - L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei

beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace".

Art. 200.

L'articolo 716 del codice civile e' abrogato.

Art. 201.

L'articolo 737 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile".

Art. 202.

L'articolo 738 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 738 - Limiti della collazione per il coniuge. - Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge".

Art. 203.

L'articolo 740 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. - Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredita' di questo".

Art. 204.

L'articolo 741 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attivita' produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti".

Art. 205.

Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.

Art. 206.

L'articolo 2647 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte".

#### Art. 207.

L'articolo 2685 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili".

#### Art. 208.

L'articolo 2817 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale".

#### Art. 209.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

#### Art. 210.

Al numero 2) dell'articolo 294 del codice civile, le parole: "patria potestà" sono sostituite dalle altre: "potestà di cui all'articolo 316".

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 211.

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

##### Art. 212.

Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

##### Art. 213.

L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".

##### Art. 214.

L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero".

##### Art. 215.

L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni".

##### Art. 216.

Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".

Art. 217.

L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore.

Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni".

Art. 218.

L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"La rinuncia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed e' trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinuncia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorita' competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza".

Art. 219.

La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 220.

L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".

Art. 221.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".

Art. 222.

L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi".

Art. 223.

L'articolo 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione".

Art. 224.

Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente

all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori.

Art. 225.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio e' stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 226.

Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 227.

Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

Art. 228.

Le famiglie gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volonta' contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla meta'. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 229.

Le disposizioni sul disconoscimento di paternita', comprese quelle

relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione del padre e' proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale e' prorogato della meta' se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.

L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'eta' ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.

#### Art. 230.

Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

#### Art. 231.

Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.

#### Art. 232.

Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

#### Art. 233.

La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai

figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile.

#### Art. 234.

Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento e' avvenuto.

#### Art. 235.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.

Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

#### Art. 236.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

#### Art. 237.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

#### Art. 238.

La disposizione dell'articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullita' della sostituzione non sia stata gia' pronunciata con sentenza passata in giudicato.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.

Art. 239.

Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunciata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.

Art. 240.

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 maggio 1975

LEONE

MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

**LEGGE 5 agosto 1981 , n. 442**

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2**

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 578 - (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). - La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni

ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI SPADOLINI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

**LEGGE 10 dicembre 2012 , n. 219**

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242)

**Vigente al : 23-6-2026**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di filiazione

1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non

puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;

e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».

4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».

6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel

rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».

9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».

## Art. 2

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e

i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilit  genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potest  genitoriale;

i) disciplina delle modalit  di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacit  di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicit  dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilit  delle capacit  genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potest  genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonch  previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altres , a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

### Art. 3

Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

**2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))).**

#### Art. 4

##### Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

#### Art. 5

##### Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

#### Art. 6

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei  
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

**DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013 , n. 154**

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

**Vigente al : 23-6-2026**

Titolo I

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

## Modifiche all'articolo 87 del codice civile

1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
- b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse;
- c) il secondo comma e' abrogato;
- d) il terzo comma e' abrogato;
- e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.

### Art. 2

## Modifiche all'articolo 128 del codice civile

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
- b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
- c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".

### Art. 3

## Modifiche all'articolo 147 del codice civile

1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".

### Art. 4

## Modifiche all'articolo 148 del codice civile

1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 148.

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".

Art. 5

Modifiche all'articolo 155 del codice civile

1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX."

Art. 6

Modifiche all'articolo 165 del codice civile

1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".

2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternita'".

3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse.

4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"".

5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".

6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse.

7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono

soppresse.

8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".

9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".

10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".

11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".

12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio".

## Art. 8

### Modifica all'articolo 231 del codice civile

1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 231.

### Paternita' del marito

Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".

## Art. 9

### Modifiche all'articolo 232 del codice civile

1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".

## Art. 10

### Modifiche all'articolo 234 del codice civile

1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 236 del codice civile

1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all'articolo 237 del codice civile

1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente.

"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".

Art. 13

Modifiche all'articolo 238 del codice civile

1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";

b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";

c) il secondo comma e' abrogato.

Art. 14

Modifiche all'articolo 239 del codice civile

1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 239.

### Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.

L'azione puo', altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".

Art. 15

### Modifiche all'articolo 240 del codice civile

1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 240.

### Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.".

Art. 16

### Modifiche all'articolo 241 del codice civile

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
- b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
- c) il secondo comma e' abrogato.

Art. 17

## Articolo 243-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 243-bis.

### Disconoscimento di paternita'

L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".

Art. 18

## Modifiche all'articolo 244 del codice civile

1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 244.

### Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta

dal figlio che ha raggiunto la maggiore età'. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.".

## Art. 19

### Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

1. L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 245.

#### Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".

2. L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 246.

#### Trasmissibilità dell'azione

Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o

dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".

#### Art. 20

#### Modifiche all'articolo 248 del codice civile

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'.";

b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";

c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

#### Art. 21

#### Modifiche all'articolo 249 del codice civile

2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 249.

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.  
Imprescrittibilita'

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".

#### Art. 22

## Modifiche all'articolo 251 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".

### Art. 23

## Modifiche all'articolo 252 del codice civile

1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";

b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";

d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;

f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".

### Art. 24

## Modifiche all'articolo 253 del codice civile

1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse.

### Art. 25

## Modifiche all'articolo 254 del codice civile

1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
- b) il secondo comma e' abrogato.

Art. 26

## Modifiche all'articolo 255 del codice civile

1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.

Art. 27

## Modifiche all'articolo 262 del codice civile

1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;

c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.";

d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";

e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".

Art. 28

## Modifiche all'articolo 263 del codice civile

1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 263.

### Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'

Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e' ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.".

Art. 29

## Modifiche all'articolo 264 del codice civile

1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 264.

### Impugnazione da parte del figlio minore

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".

Art. 30

## Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".

2. All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa.

### Art. 31

## Modifiche all'articolo 270 del codice civile

1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa;
- b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
- c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".

### Art. 32

## Modifiche all'articolo 273 del codice civile

1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita'".

genitoriale";

b) al secondo comma la parola: "sedici" e' sostituita dalla seguente: "quattordici".

#### Art. 33

##### Modifiche all'articolo 276 del codice civile

1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" e' soppressa.

#### Art. 34

##### Modifiche all'articolo 277 del codice civile

1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa;

b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".

#### Art. 35

##### Modifiche all'articolo 278 del codice civile

1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 278.

##### Autorizzazione all'azione

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".

#### Art. 36

##### Modifiche all'articolo 279 del codice civile

1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.";

c) al terzo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 37

#### Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 38

#### Modifiche all'articolo 299 del codice civile

1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".

#### Art. 39

#### Modifiche all'articolo 316 del codice civile

1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 316.

#### Responsabilita' genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e' esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.".

#### Art. 40

#### Articolo 316-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 316-bis.

#### Concorso nel mantenimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di proximita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione e' regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".

#### Art. 41

##### Modifiche all'articolo 317 del codice civile

1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".

#### Art. 42

##### Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile

1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis.

##### Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".

#### Art. 43

##### Modifiche all'articolo 318 del codice civile

1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,";

b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:

"responsabilita' genitoriale".

#### Art. 44

##### Modifiche all'articolo 320 del codice civile

1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "potesta'" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

b) al primo comma dopo le parole: "i figli nati e nascituri" inserire le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione,".

#### Art. 45

##### Modifiche all'articolo 321 del codice civile

1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 46

##### Modifiche all'articolo 322 del codice civile

1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 47

##### Modifiche all'articolo 323 del codice civile

1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 48

##### Modifiche all'articolo 324 del codice civile

1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono inserite le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione".

#### Art. 49

##### Modifiche all'articolo 327 del codice civile

1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 50

##### Modifiche all'articolo 330 del codice civile

1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 51

##### Modifiche all'articolo 332 del codice civile

1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 52

##### Modifiche all'articolo 336 del codice civile

1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.".

#### Art. 53

##### Articolo 336-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 336-bis.

#### Ascolto del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.".

#### Art. 54

#### Modifiche all'articolo 337 del codice civile

1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

#### Art. 55

#### Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 337-bis.

#### Ambito di applicazione

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti

relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

#### Art. 337-ter.

##### Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare

considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

#### Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

#### Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilit  genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit  del contributo.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare   attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di propriet . Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori   obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolt  di reperire il soggetto.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice,   versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre,

l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".

#### Art. 56

#### Modifiche all'articolo 343 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 57

#### Modifiche all'articolo 348 del codice civile

1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".

#### Art. 58

#### Modifiche all'articolo 350 del codice civile

1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 59

#### Modifiche all'articolo 356 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 60

#### Modifiche all'articolo 371 del codice civile

1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) e' sostituito dal seguente:

"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".

Art. 61

#### Modifiche all'articolo 401 del codice civile

1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" e' sostituita dalla seguente: "mantenimento".

Art. 62

#### Modifiche all'articolo 402 del codice civile

1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 63

#### Modifiche all'articolo 417 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 64

#### Modifiche all'articolo 433 del codice civile

1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"

b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;"

Art. 65

#### Modifiche all'articolo 436 del codice civile

1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

Art. 66

#### Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile

1. All'articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

Art. 67

#### Modifiche all'articolo 467 del codice civile

1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

Art. 68

#### Modifiche all'articolo 468 del codice civile

1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse.

Art. 69

#### Modifiche all'articolo 480 del codice civile

1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.".

#### Art. 70

#### Modifiche all'articolo 536 del codice civile

1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";

b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.

#### Art. 71

#### Modifiche all'articolo 537 del codice civile

1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse;

b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;

c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse;

d) il terzo comma e' abrogato.

#### Art. 72

#### Modifiche all'articolo 538 del codice civile

1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;

b) al primo comma le parole: "legittimi ne' naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.

#### Art. 73

## Modifiche all'articolo 542 del codice civile

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse;

c) il terzo comma e' abrogato.

Art. 74

## Modifiche all'articolo 544 del codice civile

1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;

b) al primo comma le parole: "ne' figli legittimi ne' figli naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola: "legittimi" e' soppressa.

Art. 75

## Modifiche all'articolo 565 del codice civile

1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.

Art. 76

## Modifiche all'articolo 566 del codice civile

1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 566.

Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".

Art. 77

## Modifiche all'articolo 567 del codice civile

1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi";

b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".

### Art. 78

## Modifiche all'articolo 573 del codice civile

1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

### Art. 79

## Modifiche all'articolo 580 del codice civile

1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

### Art. 80

## Modifiche all'articolo 581 del codice civile

1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse.

### Art. 81

## Modifiche all'articolo 582 del codice civile

1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa;

b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa.

### Art. 82

#### Modifiche all'articolo 583 del codice civile

1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

#### Art. 83

#### Modifiche all'articolo 594 del codice civile

1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".

#### Art. 84

#### Modifiche all'articolo 643 del codice civile

1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".

#### Art. 85

#### Modifiche all'articolo 687 del codice civile

1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.".

#### Art. 86

#### Modifiche all'articolo 715 del codice civile

1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole:

"sulla legittimità o sulla filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla filiazione".

#### Art. 87

##### Modifiche all'articolo 737 del codice civile

1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" ovunque presenti sono soppresse.

#### Art. 88

##### Modifiche all'articolo 803 del codice civile

1. L'articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente.

"Art. 803.

##### Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione."

#### Art. 89

##### Modifiche all'articolo 804 del codice civile

1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola: "legittimo" è soppressa; la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".

#### Art. 90

##### Modifiche all'articolo 1023 del codice civile

1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i

figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.".

#### Art. 91

##### Modifiche all'articolo 1916 del codice civile

1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: "dagli affiliati," sono soppresse.

#### Art. 92

##### Modifiche all'articolo 2941 del codice civile

1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

#### Titolo II

##### Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile

##### in materia di filiazione

#### Art. 93

##### Modifiche al codice penale in materia di filiazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

- f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" e' sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";
- l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";
- n) all'articolo 569, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".

#### Art. 95

#### Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";

b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalla seguente: "responsabilita'".

#### Titolo III

#### Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione

#### Art. 96

#### Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

"Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.";

b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";

c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.";

d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.";

e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali" sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio";

f) all'articolo 121 la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

g) all'articolo 122 la parola: "naturali" ovunque presente e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

h) all'articolo 123 la parola: "naturali" e la parola: "adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; al quinto comma la parola: "naturale" e' soppressa;

i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:

"Art. 127-bis.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.".

Art. 97

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: "patria potesta'" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio".

Art. 98

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i

figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 12, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".

#### Art. 99

#### Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

#### Art. 100

#### Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità";

b) all'articolo 3 le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

c) all'articolo 4 la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

d) all'articolo 5 le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";

f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";

g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita

dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";

l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.";

m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dodici";

o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";

r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" e' sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";

s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici";

t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa;

u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

z) all'articolo 50 la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo";

dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".

Art. 101

Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 33.

#### Filiazione

1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.";

b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" e' soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.";

c) all'articolo 36 le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";

d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.";

e) all'articolo 38, primo comma, la parola: "legittimo" e' soppressa.

#### Art. 102

#### Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: "legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio".

#### Art. 103

#### Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio";

b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente";

d) il secondo comma e' abrogato.

#### Titolo IV

#### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 104

#### Disposizioni transitorie

1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a

proporre azioni di petizione di eredità', ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.

2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.

5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità'.

6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.

7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità', di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in

vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.

#### Art. 105

##### Sostituzione termini

1. La parola: "potesta'" riferita alla potestà genitoriale, le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

2. Le parole: "figli legittimi" o le parole: "figlio legittimo", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio".

3. Le parole: "figli naturali" o le parole: "figlio naturale", ovvero "figli adulterini" o "figlio adulterino" ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato fuori del matrimonio".

4. Le parole: "figli legittimati", "figlio legittimato", "legittimato", "legittimati" ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

#### Art. 106

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;

b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

#### Art. 107

## Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 108

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Kyenge, Ministro per l'integrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri